

| SEZIONE | ESITO    | NUMERO | ANNO | MATERIA         | PUBBLICAZIONE |
|---------|----------|--------|------|-----------------|---------------|
| VENETO  | SENTENZA | 51     | 2017 | RESPONSABILITA' | 20/04/2017    |

**REPUBBLICA ITALIANA N°51/2017**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO**

composta dai magistrati:

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| dott. Guido CARLINO        | Presidente relatore |
| dott. Maurizio MASSA       | Giudice             |
| dott.ssa Innocenza ZAFFINA | Giudice             |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. G30291 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, c.f.: ██████████, nato a Venezia il ██████████, residente in ██████████, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Pusateri, Stefano Sacchetto e Andrea Zuccolo, presso il cui studio in Venezia - Mestre, via Giosuè Carducci, 45, ha eletto domicilio.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 6 aprile 2017, il Presidente relatore, dott. Guido Carlino, il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Giancarlo Di Maio, e gli avvocati Stefano Sacchetto e Luca Pusateri.

**FATTO**

Con atto di citazione depositato il 27 ottobre 2016 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, a favore del Comune di Venezia, della somma complessiva di € 35.000; o comunque al pagamento di quella somma maggiore o minore che la Sezione riterrà dovuta, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi legali e spese di giudizio.

Riferisce la Procura regionale di avere appreso, da notizie di stampa pubblicate nel mese di marzo del 2011, dell'arresto di alcuni dipendenti pubblici in conseguenza di indagini svolte dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza per gravi vicende corruttive che avevano visto coinvolto, principalmente, personale dipendente del Comune di Venezia.

Le indagini avevano messo in luce l'esistenza di un sodalizio illegale, consolidato da anni e ruotante intorno alla figura di un imprenditore, tale Antonio XXXXXXXXXXX, geometra Libero Professionista, che aveva intessuto una fitta rete di contatti con funzionari pubblici.

Era emerso che il XXXXXXXXXXX, in cambio del pagamento di tangenti a funzionari pubblici, aveva ottenuto che le proprie pratiche, di competenza del Settore dell'Edilizia privata, residenziale e commerciale del Comune di Venezia, venissero trattate favorevolmente dai funzionari comunali o da membri della Commissione per la Salvaguardia di Venezia che ne acceleravano anche i tempi di evasione rispetto a quanto accadeva per istanze prodotte da altri.

A fronte di plurime risultanze investigative, il GIP presso il Tribunale di Venezia, in data 21

marzo 2011, disponeva ordinanze di custodia cautelare e altre misure interdittive nei confronti di vari soggetti indagati.

Tra questi figurava l'ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, all'epoca dei fatti membro della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, nominato con delibera di Giunta regionale n.480 del 13.12.2005, in rappresentanza del Comune di Venezia, che lo aveva designato con delibera del Consiglio comunale n.167/2005.

Il XXXXXXXXXXXX, destinatario, dapprima, della misura cautelare della custodia in carcere (ordinanza del 21.03.2011), veniva rinviato a giudizio a seguito di richiesta di decreto di giudizio immediato del PM in data 27.06.2011.

Allo stesso venivano contestati diversi episodi integranti i reati di cui agli artt. 319-321-323-81 cpv c.p. (corruzione propria e abuso d'ufficio continuati), commessi, nella qualità di componente della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, in violazione dei doveri di fedeltà, obbedienza, segretezza, vigilanza, controllo, onestà ed imparzialità.

Dalle imputazioni elevate in sede penale, si rileva quanto segue:

**A)** Al XXXXXXXXXXXX veniva contestato di avere ricevuto, dal geometra XXXXXXXXXXXX Antonio, la somma di € 7.500 euro all'anno, per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio, in un periodo ricompreso tra il 2007 e il 2010; in particolare, il XXXXXXXXXXXX garantiva, anche per il tramite del collega XXXXXXXXXXXX Luca, la propria presenza alle sedute della Commissione di Salvaguardia dedicate alla trattazione delle pratiche edilizie presentate dal geometra Antonio XXXXXXXXXXXX; garantiva, inoltre, in via preventiva ed *in itinere*, consulenza tecnica a favore del geometra Antonio XXXXXXXXXXXX, allo scopo di consentirgli la predisposizione e l'integrazione di pratiche edilizie suscettibili di ottenere pareri favorevoli da parte della Commissione di Salvaguardia; informava costantemente il geometra XXXXXXXXXXXX sullo stato del procedimento amministrativo, al fine di consentirgli la predisposizione delle ulteriori istanze necessarie; consigliava il geometra XXXXXXXXXXXX di avvalersi di professionisti compiacenti "prestanome", allo scopo di non attirare l'attenzione dei componenti della Commissione di Salvaguardia sul rilevante numero di pratiche da lui trattate (consiglio accolto da XXXXXXXXXXXX che, per tale motivo, si avvaleva degli architetti Federico Gera e Stefano Miatto); interferiva, infine, sull'*iter* decisionale dei componenti della Commissione, al fine di indurli ad esprimere valutazioni positive rispetto alle pratiche del geometra XXXXXXXXXXXX e, comunque, garantendo il proprio voto personale sempre e comunque favorevole.

**B)** Veniva, altresì, contestato al XXXXXXXXXXXX di avere ricevuto dal XXXXXXXXXXXX 500,00 euro, nel dicembre 2008, per avere accompagnato personalmente i componenti della Commissione di Salvaguardia in Cannaregio e, mostrando loro le vetrine del Bar Cristallo in Salizada S. Geremia, di avere indotto i predetti componenti ad esprimere parere favorevole alla "domanda di accertamento compatibilità paesaggistica" presentata in data 27.12.2007 da tale Cacco Franco.

**C)** Gli veniva, ancora, contestato di avere fatto da tramite tra XXXXXXXXXXXX Antonio (per conto di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Francesco) e XXXXXXXXXXXX Riccardo, architetto tecnico istruttore presso il Servizio Edilizia Residenziale SUER del Comune di Venezia, in epoca antecedente al 9 agosto 2007 sino al 27 novembre 2007, consegnando a questi € 1.000 (quota parte di € 2.500), per l'illecita definizione ed accelerazione di un procedimento amministrativo relativo ad una pratica di sanatoria edilizia presentata dal XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ed assegnata al XXXXXXXXXXXX, in relazione alla quale il XXXXXXXXXXXX votava favorevolmente in Commissione Salvaguardia.

D) Gli veniva altresì contestato di avere fatto da tramite, sempre tra Bertoncetti Antonio (per conto di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Francesco) e XXXXXXXXXXXX Riccardo, tra i mesi di marzo e di luglio 2008, determinando la consegna a quest'ultimo della somma di € 400 (quota parte di € 2.500) per l'illecita definizione ed accelerazione di un procedimento amministrativo relativo ad una pratica di definizione di un illecito edilizio presentata dal XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX e assegnata al predetto XXXXXXXXXXXX.

In relazione alle predette contestazioni, il GIP del Tribunale di Venezia, non sussistendo i presupposti per un proscioglimento nel merito dell'imputato, pronunciava, in data 02.02.2012, la sentenza di patteggiamento n. 124/2012, condannando il XXXXXXXXXXXX alla pena di anni 2 di reclusione per tutti i capi di imputazione, uniti dal vincolo della continuazione. All'imputato veniva riconosciuta l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., avendo egli provveduto, prima del giudizio, a risarcire il danno alle parti civili, in particolare corrispondendo 15.000 euro alla Regione Veneto e 30.000 euro al Comune di Venezia (oltre le spese legali).

La sentenza n. 124/2012 passava in giudicato, nei confronti del XXXXXXXXXXXX, in data 14.04.2012.

La Procura regionale, rilevando la sussistenza di danno erariale, ha invitato a dedurre il XXXXXXXXXXXX con atto del 28 giugno 2016, contestando un danno all'immagine della p.a., quantificato in via equitativa in euro 35.000,00 (dopo aver sottratto l'importo già volontariamente corrisposto in sede penale di euro 30.000,00), e un danno da disservizio, quantificato in € 15.000, arrecato alla Regione Veneto e, comunque, ritenuto risarcito.

All'invito a dedurre, il XXXXXXXXXXXX ha dato riscontro con la presentazione, in data 28 giugno 2016, di deduzioni difensive con le quali ha contestato la fondatezza dei rilievi posti alla base della richiesta risarcitoria erariale, ritenendo integralmente risarcito il danno.

La Procura, non avendo ravvisato un mutamento della ricostruzione complessiva della vicenda, ha, pertanto, provveduto alla citazione in giudizio del XXXXXXXXXXXX.

Nell'atto introduttivo del giudizio, il Procuratore regionale ha rilevato che gli elementi acquisiti nel corso del procedimento penale provano ampiamente i fatti addebitati al XXXXXXXXXXXX, consistenti in condotte configuranti i reati di corruzione e abuso d'ufficio, oggetto di giudizio in sede penale, e concretanti, altresì, ipotesi di illecito erariale.

In particolare, ha fatto riferimento, sotto il profilo probatorio, alle dichiarazioni ampiamente confessorie rese dall'imputato nel corso del procedimento penale (interrogatori dell'8 e del 13 aprile 2011, del 17.11.2011 all'udienza dibattimentale nel procedimento penale a carico di XXXXXXXXXXXX Luca, del 12 aprile 2012 all'udienza a carico di due altri dipendenti, Giangreco Angelo e Todesco Lucio), alle dichiarazioni rese negli interrogatori dagli altri coindagati (XXXXXXXXXXXX - 19 aprile 2011; XXXXXXXXXXXX - 16 settembre 2011), alla documentazione acquisita dagli inquirenti tramite sequestro presso l'abitazione del XXXXXXXXXXXX, nonché alle intercettazioni effettuate dagli inquirenti medesimi (in particolare, conversazioni telefoniche fra il XXXXXXXXXXXX e il XXXXXXXXXXXX dei giorni 10.12.2009, 21.12.2009, 16.12.2009, 26.5.2010, 17.2.2010, 29.7.2010).

Ha, peraltro, rilevato che costituisce ulteriore elemento di prova delle condotte illecite contestate al XXXXXXXXXXXX la sentenza di condanna n.124/2012 del GIP di Venezia, nonché le altre sentenze emesse nei confronti di coindagati (sentenza 123/12, emessa dal Tribunale di Venezia nei confronti di XXXXXXXXXXXX Riccardo e sentenza in data 12.11.2015 nei confronti di XXXXXXXXXXXX).

Tanto premesso, il Procuratore regionale ha rilevato che XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nell'esercizio delle funzioni cui era preposto, ha agito violando, dolosamente e gravemente, gli obblighi di servizio, con condotte illecite causative di danno erariale sotto più profili.

Una prima forma di pregiudizio è rappresentata dal danno all'immagine della pubblica Amministrazione, da ricollegare alle condotte configuranti i reati di corruzione e abuso d'ufficio (articoli 319, 321, 323, c.p.), individuati nella sentenza n.124/2012 del Tribunale di Venezia.

Ha ritenuto, infatti, il Procuratore che il ruolo pubblico di componente della Commissione di Salvaguardia è stato esercitato in modo deviato e con profitto personale; circostanza che, una volta emersa, finisce per ricondurre l'illecito comportamento, dall'opinione pubblica, alla stessa PA, con diffuso discredito sociale e senso di sfiducia nei confronti della medesima.

Il Procuratore ha ritenuto che il danno all'immagine possa quantificarsi in via equitativa, tenendo conto di circostanze soggettive e oggettive. A tale riguardo ha considerato l'importanza e delicatezza dei compiti assegnati dalla legge ai membri alla Commissione di Salvaguardia regionale, organismo chiamato a rendere parere vincolante sugli interventi di trasformazione del territorio, in un contesto, quello veneziano, del tutto particolare.

Ha, altresì, richiamato la gravità dei fatti e l'elevato disvalore sociale della condotta; l'ampia diffusione della notizia degli illeciti; la reiterazione per anni dell'illegale comportamento; il fatto di aver percepito somme ed altre utilità.

Le predette circostanze, ad avviso del PM, sono tali da portare ad una determinazione del *quantum* della lesione compatibile con quella che deriverebbe dall'applicazione dell'art. 1 *sexies* della L. n. 20/1994, disposizione la quale prevede che il danno all'immagine "*si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*".

Considerato quindi che il XXXXXXXXXXXXXha percepito 7.500 euro per quattro anni e un'ulteriore somma di €. 500 (capo 5 delle imputazioni); valutata l'utilità conseguita in occasione degli altri episodi di criminosi, pari ad euro 2.000 (1.000 per ciascun episodio) è pervenuto quantificazione delle tangenti e di altre utilità nell'importo di €. 32.500.

In totale, raddoppiando i benefici conseguiti, ha individuato un danno all'immagine pari ad €. 65.000.

Da tale importo ha detratto quello volontariamente versato dal XXXXXXXXXXXXXal Comune di Venezia a titolo di ristoro del danno all'immagine, pari ad €. 30.000 . Conseguentemente, ha ritenuto che il risarcimento residuo dovuto per tale causale ammonti ad €. 35.000.

Il Procuratore regionale ha, altresì, rilevato che il comportamento di XXXXXXXXXXXXXha causato anche un danno cosiddetto da disservizio, per le prestazioni lavorative eseguite in modo difforme rispetto agli obblighi di servizio e/o per il fatto di aver impedito, con l'agire deviato, che dall'azione amministrativa derivasse un risultato in termini ottimali.

Rilevando, tuttavia, che il danno da disservizio è ricaduto sulla Regione Veneto (che nomina i componenti della Commissione) e tenuto conto che il XXXXXXXXXXXXXha versato alla Regione la somma di €. 15.000, il Procuratore non ha agito per tale tipologia di danno, considerandolo, in base ad una valutazione equitativa, risarcito con le somme spontaneamente versate.

Con comparsa di risposta depositata in data 17 marzo 2017, si è costituito in giudizio il convenuto, con il patrocinio degli avvocati Luca Pusateri, Stefano Sacchetto e Andrea Zuccolo.

La difesa ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, rilevando che il convenuto ing. XXXXXXXXXXXXX, nella qualità di componente della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, non è in rapporto di impiego o di servizio con il Comune, a cui favore

il Procuratore ha richiesto il risarcimento, bensì con la Regione, da cui percepiva gli emolumenti per l'attività svolta.

Ritiene la difesa che la giurisdizione non può essere affermata quando difetti una relazione funzionale tra il presunto responsabile del danno e l'amministrazione danneggiata.

Nel merito, la difesa ha rilevato che il XXXXXXXXXXX non ha mai risarcito alcuna somma a favore della Regione Veneto a titolo di danno da disservizio, bensì a titolo di danno all'immagine, e che il risarcimento a favore del Comune si giustifica in quanto entrambi gli enti figuravano tra le persone offese dal reato, sicché il risarcimento a ciascuna amministrazione era l'unico modo per ottenere il consenso del PM al patteggiamento. In ogni caso, ha ribadito che entrambi i risarcimenti erano stati effettuati a titolo di danno all'immagine.

In ordine alla quantificazione del danno effettuata dal PM, la difesa ha rilevato che, in base ai tradizionali criteri di valutazione (soggettivi, oggettivi e sociali), il risarcimento era stato correttamente calcolato dalle Amministrazioni interessate. La quantificazione effettuata dal Procuratore regionale appare, invece, destituita di fondamento in considerazione del ruolo marginale del XXXXXXXXXXX nell'ambito della Commissione e, soprattutto, perché lo stesso non aveva posto in essere alcuna azione che potesse avere alterato l'attività della commissione. In ogni caso, il risalto dato alla vicenda dai media ha avuto un rilievo meramente locale.

La difesa, ha, inoltre, eccepito la prescrizione del danno da disservizio, in quanto i termini decorrono dalla data di emersione dell'illecito, avutasi con la pubblicazione della notizia della esecuzione della misura cautelare.

Infine, nell'ipotesi denegata e non creduta di accoglimento della domanda attrice, la difesa ha chiesto di ritenere la svalutazione monetaria compresa nel quantum del danno addebitato.

In via istruttoria, ha chiesto che vengano acquisiti i verbali della Commissione di Salvaguardia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 1° febbraio 2011, al fine di dimostrare che il XXXXXXXXXXX non ha mai influito sulle decisioni dell'Organo.

Alla odierna udienza, il Pubblico Ministero ha, preliminarmente, contestato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del convenuto, rilevando che questi era stato designato quale componente della Commissione di salvaguardia con provvedimento del Consiglio comunale di Venezia e che gli atti sui quali esprimeva parere l'organo in questione venivano poi adottati dal Sindaco. Conseguentemente il danno è stato arrecato direttamente al Comune, ancorché la giurisdizione sussisterebbe comunque, anche sotto altro profilo, perché arrecata ad amministrazione diversa da quella di appartenenza.

Nel merito, opponendosi alla richiesta istruttoria e rilevando la mancata contestazione sulle somme costituenti vantaggio da parte del XXXXXXXXXXX e la sufficienza delle prove addotte, ha confermato le richieste contenute nell'atto di citazione, richiamando precedenti giurisprudenziali sia in ordine alla giurisdizione che in merito alla determinazione del danno in un multiplo del vantaggio conseguito.

L'avv. Sacchetto, nell'interesse del convenuto, si è riportato alla memoria di costituzione in atti e alle conclusioni in essa contenute. In particolare ha insistito nella eccezione di giurisdizione, rilevando che la Commissione di salvaguardia è un organo regionale e che, di conseguenza, nessun danno il suo assistito ha arrecato al Comune.

Nel merito, ha rilevato che il pagamento effettuato dal XXXXXXXXXXX riguarda esclusivamente il danno all'immagine e non il danno da disservizio arrecato alla Regione. Al riguardo ha formalmente rilevato, ad ogni effetto di legge, che l'imputazione del pagamento eseguito deve effettuarsi soltanto con riferimento al danno di immagine.

L'avv. Pusateri ha ribadito la congruità della definizione del danno, rilevando che lo stesso è già stato risarcito, secondo criteri di equità, in quanto la posizione del convenuto nella vicenda penale è stata modesta, così come il rilievo mediatico.

Dopo una breve replica del PM relativamente al metodo utilizzato per la valutazione del danno, la causa è stata posta in decisione.

## **DIRITTO**

1. L'odierno giudizio è finalizzato all'accertamento della pretesa risarcitoria azionata dal Pubblico Ministero in ordine al danno all'immagine della pubblica amministrazione a favore del Comune di Venezia, scaturito dalla condotta illecita contestata al signor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, all'epoca dei fatti (2007 - 2011) componente della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, nei cui confronti il GUP del Tribunale di Venezia, ha emesso, in data 02.02.2012, la sentenza di patteggiamento n. 124/2012, condannandolo alla pena di anni 2 di reclusione per tutti i reati contestati, uniti dal vincolo della continuazione (artt.319-321-323-81 cpv. c.p.).

Nessuna statuizione è, invece, richiesta al Collegio in ordine al danno da disservizio, ancorché lo stesso sia stato più volte evocato nell'atto introduttivo del giudizio e nella comparsa di costituzione, in assenza di specifica domanda sul punto da parte dell'Attore pubblico, che ha ritenuto soddisfatta la pretesa risarcitoria a seguito del pagamento di somme a favore della Regione Veneto.

2. Il Collegio deve, in via pregiudiziale, pronunciarsi sulla eccezione di difetto di giurisdizione per il danno all'immagine del Comune di Venezia, sollevata dalla difesa del convenuto in considerazione dalla asserita insussistenza di un rapporto di impiego o di servizio tra il XXXXXXXXXXXXe l'Ente locale, in quanto la Commissione per la Salvaguardia, di cui era componente, sarebbe organo riconducibile alla Regione Veneto.

Rileva la Sezione che la legge 16 aprile 1973 n.171 (modificata in seguito dalla L. 8 novembre 1991 n. 360 e dal D.L 29 marzo 1995 n.96, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995 n. 206) dichiarò di preminente interesse nazionale l'obiettivo della salvaguardia di Venezia e della sua laguna, assegnando alla Repubblica l'obiettivo di garantire l'ambiente paesistico, storico, archeologico e artistico della città di Venezia e della sua laguna e prevedendo che al perseguimento di tale finalità concorressero lo Stato, la Regione e gli Enti locali.

La stessa legge istituì la Commissione per la salvaguardia di Venezia, presieduta dal Presidente della Regione e composta da rappresentanti di amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, stabilendo che la Commissione si avvalesse, per la sua attività, del personale e degli uffici della Regione Veneto (art.5).

La legge in questione affidò alla Commissione compiti di carattere consultivo, a favore dei Comuni del comprensorio, nella materia dell'urbanistica e dell'edilizia, prevedendo che la stessa rendesse pareri obbligatori e vincolanti, assorbenti e sostitutivi rispetto ad ogni altro parere o nulla osta previsto dalle vigenti disposizioni in materia (art.6).

L'esame della normativa in questione induce a ritenere che la Commissione, ancorché presieduta dal Presidente della Regione e operante con l'avvalimento di personale e con l'impiego di mezzi finanziari regionali, in realtà costituisce organo collegiale consultivo degli organi competenti per l'adozione dei provvedimenti finali, sicché la stessa si pone, pur nella sua autonomia, in una posizione funzionale endoprocedimentale nell'ambito del procedimento amministrativo avviato dalle singole amministrazioni e finalizzato alla adozione del provvedimento finale.

Va, inoltre, rilevato che i soggetti designati dalle pubbliche amministrazioni a fare parte della Commissione rappresentano le Amministrazioni stesse, come ha rilevato la Corte costituzionale con la sentenza n. 357/1998, affermando che il ruolo dei Comuni, nell'ambito della Commissione, non può in alcun modo ritenersi meramente formale, essendo essi presenti tramite i propri rappresentanti.

Da ciò consegue che l'Ing. XXXXXXXXXXXX, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, non può ritenersi sottratto da un collegamento funzionale con il Comune di Venezia, ancorché fosse remunerato dalla Regione e sebbene la Commissione operasse nell'ambito degli uffici regionali.

Il XXXXXXXXXXXX, infatti, svolgeva la sua attività in rappresentanza del Comune di Venezia (giusta designazione del Consiglio comunale effettuata con deliberazione n. 167 in data 14 novembre 2005), nell'ambito di una Commissione istituzionalmente titolare della potestà di decidere su interventi di natura edilizia sul territorio e, quindi, in una materia di specifica competenza comunale. Privata di rilievo appare, peraltro, la circostanza che gli emolumenti fossero a carico della Regione, posto che i componenti della Commissione, ancorché nominati dal Presidente della Regione, rimangono espressione anche degli interessi pubblici riferibili all'amministrazione di appartenenza o che ha proceduto alla designazione.

La funzione di rappresentanza del Comune di Venezia e le competenze specifiche dell'organo nell'ambito del quale il XXXXXXXXXXXX operava, coincidenti con quelle dell'Ente rappresentato, appaiono sufficienti a ritenere sussistente la giurisdizione di questa Corte in relazione alla prospettazione di danno per cui è causa.

Ma pure a volere escludere un rapporto di impiego o di servizio diretto tra il Comune e l'ing. XXXXXXXXXXXX nella qualità di componente della Commissione, come opinato dalla difesa, il Collegio rileva che la giurisdizione contabile si configurerebbe comunque in presenza di una relazione funzionale tra il soggetto agente e l'ente danneggiato, che ponga il primo nelle condizioni di incidere sulle attività amministrative e gestionali del secondo.

Tale proposizione trova peraltro esplicito riconoscimento normativo nella legge 19 gennaio 1994 n. 20 (art.1, quarto comma), a seguito della quale il rapporto di impiego o di servizio diretto con la amministrazione danneggiata ha perso il rilievo che storicamente lo aveva caratterizzato nel senso limitativo della provvista giurisdizionale della Corte dei conti. La norma in questione prevede, infatti, l'assoggettamento alla giurisdizione contabile di tutti gli amministratori e dipendenti pubblici, sia nel caso in cui l'illecito commesso abbia cagionato un danno all'ente rispetto al quale sussiste un rapporto di impiego o di servizio, sia nel caso in cui la condotta illecita abbia arrecato danno ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza (danno c.d. obliquo o trasversale).

Tanto premesso, ritenendosi comunque corretta la individuazione del Comune di Venezia quale ente danneggiato dalla condotta illecita attribuita al XXXXXXXXXXXX, il Collegio, per i motivi sopra individuati, rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa.

3. Il Collegio rigetta, sempre in via pregiudiziale, le richieste istruttorie avanzate dalla difesa del convenuto, intese a ottenere la produzione dei verbali della Commissione di salvaguardia di Venezia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 1° febbraio 2011, attesa la esaustività della documentazione dimessa in atti e la insussistenza di validi motivi per giustificare il prolungamento della attività processuale, nel rispetto dei principi di economicità e di speditezza dell'azione.

4. La Sezione, chiamata a verificare la sussistenza del danno all'immagine della pubblica amministrazione a carico dell'odierno convenuto, rileva che tale tipologia di illecito è stata

normativamente configurata con l'art. 17, comma 30 ter, DL 78/2009, conv. in L. 102/2009 e poi modificato con DL 103/2009, conv. con L. 141/2009, secondo cui il pregiudizio in questione si realizza soltanto a seguito della commissione di reati del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione, per i quali sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, che costituisce il presupposto indefettibile per l'esercizio dell'azione.

Al riguardo, va rilevato che il Codice di giustizia contabile (D.lgs. 26 agosto 2016 n. 174), con l'art.4, lett. g) delle norme transitorie, ha abrogato l'art. 7 della legge 97/2001 che, in combinato disposto con l'art.17, comma 30 ter del DL 78/2009, conv. in L. 102/2009, limitava la configurabilità del danno all'immagine ai soli delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione (libro secondo, titolo II, capo I del codice penale); l'avvenuta abrogazione ha determinato la possibilità di perseguire il danno all'immagine anche per reati previsti in altri titoli del codice penale, purché in pregiudizio della pubblica amministrazione, fermo restando in ogni caso la necessità di una sentenza irrevocabile di condanna, posto che la nuova normativa non ha inciso sulla disposizione che prevede la sospensione dei termini prescrizionali sino alla conclusione del procedimento penale.

Costituiscono, pertanto, presupposti per l'esercizio dell'azione una sentenza di condanna passata in giudicato per un reato commesso da un pubblico ufficiale in pregiudizio della pubblica amministrazione nonché, in base a pacifica giurisprudenza contabile, anche il clamore mediatico (*clamor fori*) derivante dalla condotta illecita del soggetto agente, che costituisce il modo attraverso il quale viene realizzato il nocumento alla reputazione dell'ente pubblico per effetto della condotta illecita del proprio dipendente.

Nella fattispecie, il primo presupposto risulta integrato dalla sentenza del GUP del Tribunale di Venezia n. 124/2012, resa ex art. 444 c.p.p., con la quale il XXXXXXXXXXXX è stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione per tutti i reati contestati (artt.319-321-323-81 cpv. c.p.), uniti dal vincolo della continuazione. Ancorché sul punto non vi sia contestazione, il Collegio rileva che la sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, essendo equiparata ad una sentenza di condanna (art. 445 c.p.p.), costituisce valido presupposto per l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione (sul punto, Sez. III appello, n.194/2016).

Risulta, altresì, sussistente l'ulteriore presupposto del clamore mediatico derivato dalla commissione di fatti penalmente rilevanti (*clamor fori*) che costituisce il modo attraverso il quale viene realizzato il nocumento alla reputazione e alla onorabilità dell'ente pubblico, per effetto dell'illecito perpetrato dal proprio dipendente. Nella fattispecie risulta con evidenza il clamore mediatico derivato dai fatti in questione, oggetto di ampia propalazione mediatica per la loro gravità e durata, come da rassegna stampa in atti prodotta dal pubblico attore, da cui emerge l'ampia risonanza che la vicenda ha avuto.

In ordine alla prova della sussistenza dell'illecito, il Collegio ritiene, in primo luogo, di attribuire valore probatorio alla sentenza di patteggiamento adottata in sede penale. La decisione dell'imputato di chiedere il patteggiamento della pena può, infatti, considerarsi come tacita ammissione di colpevolezza, sicché, pur non essendo precluso al Giudice contabile l'accertamento e la valutazione dei fatti in modo difforme da quello contenuto nella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., tuttavia tale sentenza assume un valore probatorio qualificato, superabile solo attraverso specifiche prove contrarie (per tutte, Sez. I appello, 406/2014 e Sez. giur. Veneto, 38/2016) che, nella specie, non sono state prodotte. Va, peraltro, considerato che il giudice penale, prima di applicare la pena su richiesta della parte, deve



verificare di non dovere pronunciare sentenza di proscioglimento dell'imputato a norma dell'art.129 c.p.p., ove il fatto non sussista ovvero per altri motivi.

Conseguentemente, pur non essendo assistita dalla efficacia vincolante che deriva dalle sentenze adottate a seguito di dibattimento ex art. 651 c.p.p., la sentenza di patteggiamento costituisce una prova di tipo presuntivo, il cui mancato riconoscimento obbligherebbe il giudice contabile a dare ampia motivazione del perché l'imputato abbia chiesto di essere condannato e il giudice non abbia disposto il proscioglimento in assenza della penale responsabilità.

Peraltro, anche la Corte di Cassazione, con orientamento ormai costante, ha affermato che la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. costituisce un indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito (per tutte: Cass. civ. 9358/2005 e 17289/2006).

Questo Giudice, pur riconoscendo ampio valore probatorio alla sentenza resa ex art. 444 c.p.p., ritiene, in ogni caso, che il materiale versato in atti dal pubblico ministero e tratto dagli atti del procedimento penale provi ampiamente la sussistenza della condotta illecita addebitata all'odierno convenuto.

Come è noto, il Giudice contabile può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, potendo utilizzare, quali prove della responsabilità, ogni genere di indizi, purché siano gravi, precisi e concordanti, ivi comprese le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari penali.

In primo luogo, vanno al riguardo richiamate le dichiarazioni confessorie rese nel procedimento penale dallo stesso XXXXXXXXXXXX, il quale ha ammesso la percezione della somma di € 7.500,00 annui, a fronte di una "consulenza" a favore del geometra XXXXXXXXXXXX, avente ad oggetto la predisposizione delle pratiche che sarebbero state esaminate dalla Commissione salvaguardia e la verifica del tempestivo e positivo iter di tali pratiche presso la Commissione stessa; ha, altresì, ammesso anche altri episodi corruttivi, quali il conseguimento della somma di € 500 per una pratica relativa ad una vetrina di un bar in Venezia - Cannaregio nonché la percezione di tangenti (destinate in parte ad altro funzionario preso il quale era intervenuto) finalizzate al buon esito di pratiche edilizie, intestate a tale XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, per le quali interveniva anche il parere della Commissione con il voto favorevole dello stesso XXXXXXXXXXXX.

Assumono, inoltre, fondamentale rilievo probatorio sia le dichiarazioni eteroaccusatorie rese da XXXXXXXXXXXX (interrogatorio del 19 aprile 2011), che ha affermato di avere beneficiato dell'aiuto di XXXXXXXXXXXX, al fine di ottenere un tranquillo iter procedimentale in Commissione salvaguardia per le pratiche che lo interessavano, e di avere corrisposto, per tale motivo, la tangente di € 7.500 annua, sia le dichiarazioni rese dal funzionario comunale XXXXXXXXXXXX Riccardo, il quale ha ammesso di avere ricevuto somme di denaro dal XXXXXXXXXXXX per le pratiche presentate da XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.

Altrettanto significativa, ai fini della prova, la documentazione sequestrata dalla polizia giudiziaria presso l'abitazione del XXXXXXXXXXXX (in particolare i quaderni con l'indicazione del nominativo di XXXXXXXXXXXX e l'indicazione delle somme corrisposte) nonché il contenuto delle intercettazioni telefoniche tra il XXXXXXXXXXXX e il XXXXXXXXXXXX, da cui è emersa la prova della costante informazione fornita sull'esito delle pratiche trattate in Commissione.

Vanno, infine, richiamate, ai fini probatori, anche le sentenze emesse dal Tribunale di Venezia nei confronti di XXXXXXXXXXXX Riccardo (n.123/2012), da cui si evince il ruolo di intermediario svolto da XXXXXXXXXXXX nella consegna della tangente corrisposta da

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX e nei confronti di XXXXXXXXXXXX Luca (n.67/2012).

I gravi, precisi e concordanti elementi probatori in merito ai fatti dolosi contestati al convenuto, consentono al Collegio di potere affermare, con certezza, la sussistenza della condotta illecita ascrittagli, idonea ad avere determinato un danno all'immagine della pubblica amministrazione: risulta, infatti, evidente che il XXXXXXXXXXXXpose in essere un comportamento criminoso, sfruttando la posizione ricoperta per il perseguimento di scopi personali utilitaristici e non per il raggiungimento di interessi pubblici generali, così minando la fiducia dei cittadini nella correttezza dell'azione amministrativa, con ricadute negative nell'organizzazione amministrativa e nella gestione dei servizi in favore della collettività.

Priva di pregio appare l'osservazione della difesa secondo cui il XXXXXXXXXXXXnon ha mai realizzato interventi tali da influenzare o alterare l'attività della Commissione; ciò che rileva, nella fattispecie, è l'aver, da parte del convenuto, data la propria piena disponibilità a collaborare con un soggetto, destinatario dell'azione amministrativa svolta dall'organo di appartenenza, violando i precipi doveri ricadenti su chi svolge una pubblica attività, che impongono di conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità, astenendosi in caso di conflitti di interessi che derivano dall'aver prestato attività di assistenza, peraltro illecitamente retribuita, di non utilizzare a fini privati le informazioni di cui si disponga per ragioni d'ufficio, di non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi in connessione con l'attività istituzionale.

5. Accertata la sussistenza del danno all'immagine, il Collegio, in relazione alla sua concreta quantificazione, rileva che la giurisprudenza, dopo avere qualificato tale danno come danno-evento e non come danno-conseguenza, ha sostenuto che non è necessario provare i costi effettivamente sostenuti per il ripristino di beni immateriali lesi, essendo sufficiente provare la sussistenza di un fatto intrinsecamente dannoso in quanto confliggente con interessi primari protetti in modo immediato dall'ordinamento giuridico (Corte conti, Sez. Umbria, n.20/1995, Sez. Lombardia, n. 1954/2002); in buon sostanza, la risarcibilità del pregiudizio all'immagine pubblica non può rapportarsi al ristoro della spesa che abbia inciso sul bilancio dell'ente, ma deve essere vista come lesione ideale, da quantificarsi secondo l'apprezzamento del giudice (Corte conti, Sez. Piemonte, n. 86/2013).

La lesione dell'immagine pubblica, pertanto, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale, da effettuarsi equitativamente, ex art. 1226 c.c., sulla base dei parametri soggettivo, oggettivo e sociale, come peraltro prospettato dallo stesso Procuratore regionale, cui incombe, ai sensi dell' art. 2697 c.c., l'onere di fornire congrui elementi per la quantificazione del danno.

Al riguardo, il Collegio ritiene che il danno possa essere quantificato in via equitativa, tenendo conto della gravità del reato, del suo disvalore sociale, della diffusione mediatica nonché della funzione rivestita dal soggetto agente.

In primo luogo, va considerata la gravità del comportamento illecito tenuto dal pubblico dipendente, l'entità del suo scostamento rispetto ai canoni ai quali egli avrebbe dovuto obbligatoriamente ispirarsi, nonché l'idoneità del fatto ad arrecare il pregiudizio reputazionale. Tali elementi, nel caso di specie, assumono una notevole rilievo, tenuto conto non solo della natura dei delitti per i quali il convenuto è stato condannato, ma anche della durata della condotta stessa, protrattasi per oltre quattro anni.

Non può inoltre trascurarsi il ruolo rivestito dall'Ing. XXXXXXXXXXXX, rappresentante del Comune in una Commissione chiamata a garantire relevantissimi interessi pubblici di tutela

dell'ambiente paesistico, storico, archeologico e artistico della città di Venezia e della sua laguna, affidati alla sinergica e costante attenzione dello Stato, della Regione e degli Enti locali. Occorre, inoltre, considerare anche il rilievo della diffusione mediatica dell'immagine negativa dell'Amministrazione di appartenenza, e l'entità del discredito, da questa subito, per effetto del comportamento illecito posto in essere dal XXXXXXXXXXXX, nell'esercizio dei suoi compiti di servizio (vedasi ampia rassegna stampa in atti).

Sulla scorta dei suddetti criteri di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., la Sezione ritiene di quantificare il danno nella misura di € 65.000, pervenendo allo stesso risultato voluto dal legislatore con l' art.1, comma 62, della legge 190/2012. Tale disposizione, infatti, pur non essendo immediatamente applicabile ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore, in mancanza di una espressa deroga al principio di irretroattività, in realtà recepisce un parametro di valutazione già utilizzato dalla giurisprudenza (Corte conti, Sez. Piemonte, n. 86/2013, Sez. Lombardia, n.96/2012, Sez. Veneto, 38/2016) che ha individuato, nel multiplo pari al doppio della tangente, la soglia minima per il risarcimento del danno all'immagine (salvo prova contraria, ove il danno sia maggiore).

Le tangenti percepite direttamente dal XXXXXXXXXXXXammontano, infatti, ad € 30.500 (€ 7.500 per anni quattro, pari alla "gratifica" annualmente percepita, oltre € 500 per la tangente percepita per la pratica relativa al bar di Cannaregio), cui vanno aggiunti € 2.000, pari alla quota parte attribuita al XXXXXXXXXXXXsulla tangente complessiva di € 5.000, versata dal XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX per il buon esito delle proprie pratiche.

Dalla somma complessiva di € 65.000 deve tuttavia detrarsi, come richiesto dal Procuratore regionale, la somma spontaneamente versata dal convenuto (€ 30.000) a favore del Comune di Venezia a titolo di risarcimento per il danno all'immagine.

Il Collegio ritiene, altresì, che da tale somma debba detrarsi anche l'importo versato a favore della Regione Veneto (€ 15.000) che il Procuratore regionale ritiene, invece, essere stato versato per risarcire il danno da disservizio.

Osserva, al riguardo, il Collegio che dagli atti processuali non si riscontra, in alcun modo, che il pagamento di tale somma, a favore della Regione, sia avvenuto per risarcire il danno da disservizio; è possibile, al contrario, evincere che tale pagamento ebbe luogo per risarcire il danno all'immagine, come si rileva dalla nota prodotta dalla difesa, datata 23 dicembre 2011, con la quale l'avvocato Rampinelli, nell'interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, offre la predetta somma a titolo di risarcimento per il danno all'immagine, e dalla delibera della Giunta regionale n. 1059 del 26 luglio 2011 con la quale la somma è stata, a tale titolo, accettata.

A tale proposito va, peraltro, rilevato che la legge (art.1193 cod. civ.) espressamente riconosce al debitore il diritto di dichiarare, in sede di pagamento, quale debito intende soddisfare e che, nella fattispecie, è chiaro che il debitore intese pagare un debito che trovava titolo nel danno all'immagine.

La somma in questione, quindi, poiché è stata incamerata dall'Erario deve necessariamente essere scomputata dall'ammontare del danno imputabile, ancorché la stessa sia stata acquisita da una Amministrazione (la Regione) che nel presente giudizio non è stata ritenuta danneggiata sotto il profilo del danno all'immagine. Il Collegio ritiene, infatti, di dovere fare applicazione, sul punto, della disposizione di cui all'art. 17, comma 30-quater, lettera b) del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo integrato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, il quale ha previsto che il giudice contabile debba tenere conto, oltre che dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, anche di quelli ottenuti "da altra amministrazione" , in ciò modificando l'art.

1, comma 1 bis, della legge 20/1994, che limitava tale valutazione esclusivamente ai vantaggi conseguiti dalla amministrazione danneggiata (Sez. giur. Sicilia 1477/2010, Lombardia 234/2014 e Sardegna 5/2016).

6. Tanto premesso, l'ammontare del risarcimento dovuto da XXXXXXXXXXXX per il danno all'immagine va correttamente determinato nella somma di € 20.000, da ritenersi comprensiva della rivalutazione monetaria, a favore del Comune di Venezia.

Detta somma va, tuttavia, aumentata degli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, come in dispositivo.

**P.Q.M.**

**La Corte dei Conti**

**Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto**

definitivamente pronunciando: a) rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto; b) in parziale difformità rispetto alle conclusioni del Procuratore regionale, condanna XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX al pagamento, in favore del Comune di Venezia, della somma complessiva di € 20.000,00 (ventimila/00), comprensiva di rivalutazione monetaria, aumentata degli interessi legali, decorrenti dalla data del deposito della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente in € 646,74 (euro seicentoquarantasei/74 centesimi)

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 6 aprile 2017.

Il Presidente estensore

F.to Guido CARLINO

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge il 20/04/2017